

**Norme in materia di risorse forestali.**

**Art. 19**

*(Certificazione forestale)(1)*

**1.** Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale.

**1 bis.** Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.

(2)

**1 ter.** La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.

(3)

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 24/2009

**2** Comma 1 bis aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010

**3** Comma 1 ter aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010